

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1406 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 2021****che deroga alle disposizioni relative alla prova dell'origine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e applicabile a taluni contingenti tariffari per l'importazione di carni di pollame e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi di formaggi disponibili per i titoli di esportazione verso gli USA**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 223, paragrafo 3,visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 66, paragrafo 4,visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, primo comma, lettere da a) a d), e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ed esportazione e prevede norme specifiche.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione ⁽⁵⁾ ha modificato l'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme applicabili ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4420 (carne di pollame). Le nuove norme impongono agli operatori di dimostrare l'origine delle merci per l'immissione in libera pratica conformemente agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Tale requisito si applica a decorrere dal 1° giugno 2021, data d'inizio del primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/760.
- (4) Date le difficoltà incontrate dalle autorità di paesi terzi per fornire il certificato di origine conformemente alle nuove norme, alcuni operatori non hanno potuto presentare i documenti richiesti in dogana e le merci non hanno potuto essere immesse in libera pratica nell'Unione europea.
- (5) Per garantire un flusso regolare delle merci a livello doganale è opportuno prevedere una deroga alle nuove norme per un determinato periodo, qualora paesi terzi o operatori non siano in grado di provare l'origine delle merci in conformità agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽³⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24).⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari con titoli e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 25).⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).